

SINVEST SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

Sede legale: Viale Jenner, 73 – 20159 Milano

C.F. 10484980155 – REA: MI-1380737

Albo delle Cooperative A114450

Con provvedimento del 27-08-2013 la Banca d'Italia ha disposto la cancellazione d'ufficio della Sinvest SC dall'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB, ai sensi dell'art. 155 comma 4 sexies del medesimo TUB

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

in

CONFIDI SYSTEMA! Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi

delle società

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI LECCO

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI BRESCIA - SOC. COOP.

CREDITFIDI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SINVEST SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Systema! Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (in seguito anche Società incorporante o anche solo Confidi Systema!)

e

i consigli di amministrazione di Cooperativa artigiana di garanzia di Lecco, Cooperativa artigiana di garanzia di Brescia - soc. coop., Creditfidi società cooperativa a responsabilità limitata e di Sinvest società cooperativa in liquidazione (in seguito anche Società incorporande)

PREMESSO CHE

- a) la società incorporante e le società incorporande intendono procedere alla fusione per incorporazione delle incorporande nella incorporante (in seguito anche la "Fusione") mediante redazione di un unico progetto di fusione;
- b) alle fusioni tra Confidi si applicano in ogni caso le disposizioni del libro V, titolo V, capo X, sezione II del Codice Civile e le disposizioni contenute nell'art. 13 del DL 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003;
- c) ai sensi del comma 40 dell'art. 13 del DL 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003, a far data dal 1 gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista

dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

- d) a norma dell'art. 4 dello Statuto della società incorporante, il capitale sociale è diviso in quote.
- e) il comma 17 dell'art. 13 del DL 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003 prevede per i Confidi la disapplicazione del primo e secondo comma dell'art. 2525 codice civile e il comma 52 del medesimo articolo della Legge quadro Confidi, stabilisce che i confidi già costituiti al momento dell'entrata in vigore del sopra indicato Decreto Legge non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato dal comma 13 e pari a 250 Euro;

TUTTO CIÒ PREMESSO

hanno redatto e predisposto ai sensi dell'art.2501-ter codice civile ed articolo 13, commi 39-42 del D.L. 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003 il presente progetto di fusione per incorporazione (di seguito anche il "Progetto di Fusione") nella società Confidi Systema! Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi a r.l. delle società Cooperativa artigiana di garanzia di Lecco, Cooperativa artigiana di garanzia di Brescia - soc. coop., Creditfidi società cooperativa a responsabilità limitata e di Sinvest società cooperativa in liquidazione, società operanti nell'ambito dell'attività di garanzia collettiva dei fidi a imprese artigiane e della piccola impresa aventi sede prevalentemente nelle province di Lecco, Brescia, Chieti e Milano.

1. Tipo, denominazione e sede delle Società partecipanti alla fusione – art. 2501-ter n.1

Società incorporante

"CONFIDI SYSTEMA! S.C."

Cooperativa con capitale rappresentato da quote

con sede in Viale Decumano n. 36 – 20157 Milano, presso MIND Edificio The Hive

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ed è iscritta all'albo delle cooperative con codice A147938

N. Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 02278040122 – N. Iscrizione REA MI-1927844.

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) – ABI 19508.1 - UIF 29131

Società incorporande

▪ "COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI LECCO"

Cooperativa con capitale rappresentato da azioni

con sede in Via Galileo Galilei, 1 – 22053 Lecco

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ed è iscritta all'albo delle cooperative con codice A134269

N. Reg. Imprese di Lecco e codice fiscale 83005150137 – REA: LC-99732

Iscritto nell'elenco tenuto dall'Organismo Confidi Minori (O.C.M.) al n. 183

- “COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI BRESCIA - SOC. COOP.”
Cooperativa con capitale rappresentato da quote
con sede in Via Orzinuovi, 28 – 25125 Brescia
La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi ed è iscritta all’albo delle cooperative con codice A138503
N. Reg. Imprese di Brescia e codice fiscale 80009990179 – REA: BS-132613
Iscritto nell’elenco tenuto dall’Organismo Confidi Minori (O.C.M.) al n. 031

- “CREDITFIDI SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA”
Cooperativa con capitale rappresentato da quote
Piazza Falcone e Borsellino, 3 - 66100 Chieti
La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi ed è iscritta all’albo delle cooperative con codice A125227
N. Reg. Imprese di Chieti e codice fiscale 80005760691 – REA: CH-102895
Iscritto nell’elenco tenuto dall’Organismo Confidi Minori (O.C.M.) al n. 076

- “SINVEST SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE”
Cooperativa con capitale rappresentato da quote
Viale Jenner, 73 – 20159 Milano
La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi ed è iscritta all’albo delle cooperative con codice A114450
N. Reg. Imprese di Milano e codice fiscale 10484980155 – REA: MI-1380737
Con provvedimento del 27-08-2013 la Banca d'Italia ha disposto la cancellazione d'ufficio della Sinvest SC dall'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB, ai sensi dell'art. 155 comma 4 sexies del medesimo TUB

2. Modifiche statutarie connesse alla fusione - Atto costitutivo e statuto della società incorporante - art. 2501-ter n. 2

Contestualmente all’approvazione del presente Progetto di Fusione, l’assemblea straordinaria di CONFIDI SYSTEMA! delibererà l’adozione, con effetto dalla data di efficacia della fusione verso i terzi, dello statuto sociale allegato al presente Progetto di Fusione sub “A” e da considerarsi parte integrante del medesimo.

Al testo di statuto già adottato prima d’ora da Confidi Systema! sono state apportate le seguenti modifiche:

- Artt. 22, 26 e 27: è stata inserita la possibilità che l’avviso di convocazione dell’assemblea prevede la modalità ibrida o anche solo telematica per le riunioni assembleari.

3-4. Rapporto di cambio e modalità di assegnazione delle quote - art. 2501-ter n. 3 e 4

Il capitale della Società incorporante è suddiviso in quote.

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio tra le quote possedute dai soci delle Società incorporande che verranno annullate per effetto della fusione e le quote di nuova assegnazione da parte della Società incorporante, occorre premettere che la fusione avviene tra “confidi”, e precisamente tra quattro confidi in forma di società cooperativa a r.l. ed un confidi in forma di società cooperativa per azioni come sopra dettagliato, tutti svolgenti attività di garanzia collettiva dei fidi.

Lo statuto della società incorporante, in conformità alle disposizioni dettate in materia di confidi dall’articolo 13 del D.L. 269 del 30.9.2003 (come convertito dalla Legge 326/2003), prevede il divieto

di distribuzione degli avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci; tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

Gli statuti di tutti i Confidi partecipanti all'operazione di aggregazione societaria prevedono, inoltre, che nell'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle quote/azioni possedute.

Eguali vincoli di non distribuibilità degli utili e delle riserve ai soci sono presenti negli statuti dei confidi da incorporare;

Il comma 40 dell'articolo 13 citato dispone in tema di fusioni tra confidi quanto segue: *“A far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.”*

In ossequio alla disposizione riportata e alla sottintesa irrilevanza dei rispettivi capitali economici, il rapporto di cambio sarà “alla pari”, ovverosia sulla base dei soli valori nominali delle azioni o delle quote delle cooperative partecipanti all'operazione di fusione.

Il capitale sociale, variabile, della società cooperativa incorporante, risulterà aumentato dalla somma del capitale variabile delle società cooperative incorporate al netto delle eventuali partecipazioni detenute da queste ultime nel capitale sociale della società incorporante così come di seguito indicato:

- Cooperativa artigiana di garanzia di Lecco detiene una quota di partecipazione in Confidi Systema! di nominali Euro 79.800,00 ed un debito verso la stessa per decimi da richiamare pari ad Euro 29.925,00
- Cooperativa artigiana di garanzia di Brescia - soc. coop. detiene una quota di partecipazione in Confidi Systema! di nominali Euro 78.600,00 ed un debito verso la stessa per decimi da richiamare pari ad Euro 29.475,00
- Sinvest società cooperativa in liquidazione detiene una quota di partecipazione in Confidi Systema! di nominali Euro 78.600,00 ed un debito verso la stessa per decimi da richiamare pari ad Euro 29.475,00

Per effetto della fusione tali partecipazioni verranno annullate in corrispondenza dell'annullamento di pari quote di capitale sociale di Confidi Systema!, così come saranno contestualmente annullati eventuali crediti vantati dalla incorporante verso le incorporande per decimi ancora dovuti in corrispondenza dell'annullamento dei debiti in essere delle incorporande verso la incorporante per i medesimi decimi da richiamare. A seguito dell'efficacia giuridica della fusione, verranno, inoltre, elise eventuali altre ragioni di credito-debito intercorrenti tra le incorporande e la incorporante.

Si da atto che in seguito alle descritte modalità di assegnazione risulterà rispettata la disposizione di cui all'art. 13, comma 13 del D.L. 269 del 30.9.2003 secondo la quale la quota di partecipazione di ciascun socio non può essere superiore al 20 per cento del capitale sociale.

5. Data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili– art. 2501-ter n. 5

Lo statuto della società incorporante, in conformità alle disposizioni dettate in materia di confidi dall'articolo 13 del D.L. 269 del 30.9.2003 (come convertito dalla Legge 326/2003), prevede il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci; tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

6. Decorrenza – art. 2501-ter n. 6

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi del secondo comma dell'art. 2504-bis c.c., dal 1 ottobre 2024 o, se successiva, dalla data dell'ultima iscrizione prescritta dall'art. 2504 c.c.

Le operazioni delle società incorporande, una volta incorporate, saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dalla data di efficacia della fusione come prima indicata.

Ai fini fiscali gli effetti della fusione decorreranno dalla data di efficacia della fusione come prima indicata.

A partire dalla data di efficacia della fusione la società incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle società incorporate.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci – art. 2501-ter n. 7

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci.

8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione – art. 2501-quater n. 8

Non è previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle società partecipanti.

9. Situazioni patrimoniali – art. 2501 quater

Le situazioni patrimoniali sono rappresentate dai progetti dei bilanci 2023 dei Confidi partecipanti alla fusione approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione, redatti secondo i criteri previsti dal codice civile e tutti con riferimento alla data del 31 dicembre 2023 e le rispettive note integrative, che ne formano parte integrante, contengono i criteri di valutazione. Per la Cooperativa artigiana di garanzia di Brescia - soc. coop. la situazione patrimoniale, così come prima descritta, è stata integrata da un aggiornamento patrimoniale redatto al 29.02.2024 in quanto nel corso del mese di gennaio 2024 ha avuto efficacia giuridica un'operazione societaria che ha modificato in misura rilevante la struttura patrimoniale del Confidi stesso.

10. Relazione dell'organo amministrativo – art. 2501-quinquies

La relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione sarà depositata nella sede delle società partecipanti alla fusione o in alternativa pubblicata sul sito Internet delle stesse, unitamente agli altri documenti prescritti, a norma dell'articolo 2501 septies del codice civile.

Alla presente operazione di fusione si applicano l'articolo 58, settimo comma e articolo 108, comma 3, let d) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e i relativi procedimenti amministrativi di Banca d'Italia relativi all'esercizio di funzioni di vigilanza.

Allegato A

Statuto di Confidi Systema! Soc. coop. alla data di efficacia della fusione.

Milano, 28 marzo 2024

Il Liquidatore Piero Galbiati

Firmato -----

Io sottoscritto Piero Galbiati, liquidatore della società SINVEST IN LIQUIDAZIONE, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale